



LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell'art. 164 c.g.c., pronuncia

la seguente

S E N T E N Z A C O N

C O N T E S T U A L E M O T I V A Z I O N E

nel giudizio iscritto al **N.R.G. 21453**, sul ricorso depositato il 2 gennaio u.s. da **Omissis**, generalizzato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. S. B. del Foro della Spezia, sito nella Spezia, Viale Italia n.121, da cui è rappresentata e difesa, nei confronti di:

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., domiciliato e rappresentato dalla Dott.ssa M.T., come da Decreto Ministeriale di delega del 17 dicembre 2020;

COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA del DIPARTIMENTO MILITARE di MEDICINA LEGALE presso l'Ospedale della Spezia, in persona del rappresentante p.t.ro tempore, con sede nella Spezia Viale Fieschi, n. 16;

INPS - Gestione Pensioni Pubbliche - sede locale della Spezia, in persona del Presidente p.t., generalizzata in atti, difesa e rappresentata dall'Avv. A.F. dell'Avvocatura interna;

uditi all'odierna udienza gli Avv. B. e F., che si sono riportati alle conclusioni in atti;

F A T T O

1. Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma semplificata e sintetica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 167_{1,4} - 52 - 39₂ c.g.c./17₁, disp. att. c.g.c. (riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi dell'art. 111 Cost.

2. Il Capo di I° Classe Omissis nel proprio ricorso, regolarmente notificato a tutti i convenuti, espone quanto segue.

2.1 Con il verbale mod. BL/B N.CMO-01/0762/MM del Omissis la Commissione Medica Ospedaliera CMO del Dipartimento Militare Medicina Legale della Spezia, aveva riscontrato la sussistenza di *«ispessimenti pleurici a placca, ispessimenti intertobulari in quadro iniziale di sindrome restrittiva»* derivanti da causa di servizio (oltre quindici anni di imbarco come motorista navale su navi di superficie con conseguente esposizione all'amianto), con una conseguente infermità civile riconosciuta dell'11%. La sindrome era stata ricondotta alla Tabella B. Tale valutazione, recepita nel D.M. 15.11.2016, n.1336/D, aveva comportato il rigetto della domanda di pensione privilegiata ordinaria e della condizione di Vittima del Dovere, presentata in data Omissis con riconoscimento, invece, del diritto all'equo indennizzo, anch'esso richiesto.

	2.2	Successivamente, all'interno del processo
		svoltosi avanti al Tribunale della Spezia per l'accertamento del
		diritto alla valutazione del proprio grado invalidante e la corre-
		sponsione delle spettanze a lui riservate quale soggetto equipa-
		rato alle Vittime del Dovere, era stata disposta una consulenza
		tecnica d'ufficio con la partecipazione, in contraddittorio, del Mi-
		nistero della Difesa convenuto in giudizio, la quale aveva ricono-
		sciuto l'ascrivibilità della patologia posta a fondamento del pre-
		sente giudizio « <i>alla ottava categoria tabella A, voce n. 15 (gli esiti</i>
		<i>di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tuber-</i>
		<i>colare)</i> ».
		A seguito di tale CTU, cui aveva pienamente aderito ri-
		chiamandola ampiamente in motivazione, il Tribunale, con la
		sentenza Omissis, n. Omissis, passata in giudicato, ha accertato
		la sussistenza, in capo al Omissis, di « <i>un grado invalidante pari</i>
		<i>al 24% con liquidazione rimessa a separata sede e disapplicando</i>
		<i>gli atti contrari a questo accertamento</i> [e cioè i verbali della Com-
		missione Medica Ospedaliera]»; la sentenza è stata eseguita limi-
		tatamente al profilo richiesto in quanto il Ministero della Difesa
		non ha ritenuto di estendere l'efficacia dell'accertamento ai fini
		del riconoscimento della pensione privilegiata, con il rigetto
		della relativa richiesta, indicando la possibilità, a tali fini, di ri-
		correre a questo Giudice senza limiti di tempo, stante l'impre-
		scrittibilità del diritto pensionistico.
	2.3	Nell'odierno giudizio, pertanto, il Capo di I°
		3

Classe Omissis chiede, previo accertamento dell'iscrizione tabellare alla ottava categoria della Tabella A dell'infermità già riconosciuta e conseguente annullamento del parere della CMO della Spezia, che l'aveva ricondotta alla tabella B, la condanna del Ministero, in virtù del riconosciuto diritto alla pensione privilegiata ordinaria, a pagare non solo i ratei di pensione successivi al riconoscimento della medesima, ma anche tutti gli arretrati dovuti a partire dalla data della domanda, Omissis «*con vittoria di spese, competenze ed accessori del presente giudizio in distrazione al procuratore che si dichiara antistatario*»: in via subordinata si chiede l'ammissione di CTU diretta ad accertare, anche ai fini pensionistici, la corretta iscrizione tabellare dell'infermità contratta in servizio.

3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e l'INPS, mentre la Commissione Medica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale presso l'Ospedale della Spezia è rimasta contumace.

4. Il Ministero della Difesa ha prodotto il verbale integrativo del 19 aprile u.s. con cui la Commissione Ospedaliera, riformando la propria precedente valutazione in sede di autotutela, ha riconosciuto che la patologia sofferta dal Omissis deve essere ascritta all'ottava categoria della Tabella A, ai fini anche del riconoscimento della pensione privilegiata, scaturendo la medesima «*dall'iniziale danno funzionale respiratorio lieve che nel tempo può evolvere solo in senso peggiorativo*», sottolineando

	come sia in corso di predisposizione il provvedimento concessivo	
	della pensione privilegiata ordinaria.	
	5. L'INPS eccepisce, in via pregiudiziale, la ca-	
	renza di legittimazione passiva non essendo stata proposta nes-	
	suna domanda nei suoi confronti sollevando, inoltre, il difetto	
	della domanda amministrativa il cui rigetto è prodromico alla	
	tutela giurisdizionale; nel merito afferma l'assenza dei presup-	
	posti del riconoscimento richiesto in quanto:	
	a) la Commissione medica competente aveva rilevato a suo	
	tempo solo un'infermità lieve dell'11%;	
	b) a prescindere dalla gravità della patologia, manca il parere	
	favorevole del Comitato di verifica per le cause di servizio	
	sull'eventuale rapporto causale tra servizio reso le patolo-	
	gie insorte e il servizio reso non sostituibile, in via ammi-	
	nistrativa, da pareri o determinazioni di altri organi.	
	In via subordinata, l'Istituto previdenziale eccepisce la	
	prescrizione dei ratei di pensione maturati oltre cinque anni	
	prima dal giorno del deposito del ricorso, essendo stata presen-	
	tata la domanda di pensione privilegiata il Omissis.	
	6. In sede di discussione orale, le parti hanno	
	confermato le proprie rispettive conclusioni.	
	Esaurita la discussione la causa è andata in decisione	
	con lettura e deposito della presente sentenza.	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente, si ritiene di esaminare la	
	5	

	legittimazione passiva della Commissione Medica Ospedaliera	
	della Spezia e del Ministero della Difesa, essendo questioni rile-	
	vabili d'ufficio, nonché quella dell'INPS, formalmente eccepita.	
	1.2 Per quanto concerne la prima, è sufficiente	
	menzionare l'uniforme giurisprudenza contabile (C.d.C. Sez.	
	App. I, 14.04.2014, n. 566; Sez. App. Sicilia 23.11.2016, n. 178;	
	Sez. giur. Calabria 17.09.2020, n. 291) secondo cui mancano di	
	legittimazione passiva, nei giudizi pensionistici, gli organi me-	
	dico-legali che partecipano al procedimento amministrativo ren-	
	dendo i pareri tecnici previsti dalla normativa, pareri che confi-	
	gurano altrettanti atti endoprocedimentali, preparatori del prov-	
	vedimento conclusivo, emanato dall'Amministrazione, e quindi	
	privi del requisito della lesività immediata.	
	1.3 Diversa la situazione relativamente alla legit-	
	timazione del Ministero della Difesa in quanto direttamente coin-	
	volto nel procedimento di liquidazione della pensione, essendo	
	l'Amministrazione emanante il provvedimento definitivo (in que-	
	sti termini, da ultimo, C.d.C. Sicilia 23.03.2023, n. 153).	
	1.4 L'eccezione sollevata dall'INPS non può es-	
	sere accolta alla luce dell'indirizzo assunto dall'Organo nomofi-	
	lattico della giurisdizione contabile (C.d.C. Sez. riun.	
	17.08.2023, n. 12, che qui si ritiene integralmente richiamata)	
	che ha ritenuto ammissibile il ricorso con cui si chieda, in sede	
	giudiziale, l'accertamento della dipendenza da causa di servizio	
	della infermità da cui è affetto, in funzione del futuro	
	6	

trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito, anche in assenza della relativa domanda amministrativa.

Pertanto, come sottolineato dalla ricorrente in udienza, essendo all'epoca dei fatti competente il Ministero della Difesa alla liquidazione del beneficio, la citazione in giudizio dell'Istituto previdenziale è stata volta ad estendere l'accertamento a tutte le parti interessate (e, infatti, come si legge nell'atto introduttivo, la domanda di accertamento non è limitata nei soli confronti del Ministero, a differenza di quella di condanna) al fine di evitare che possa essere successivamente opposta nei propri confronti l'inefficacia della sentenza ai sensi dell'art. 2909 c.c.

Pertanto, l'eccezione deve essere rigettata.

2. Passando al merito della causa, il ricorso è fondato per le ragioni che ora seguono.

3. L'art. 64 D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 riconosce il diritto alla pensione privilegiata ai dipendenti statali che abbiano subito determinate infermità o lesioni dipendenti da «fatti di servizio».

Gli artt. 11 – 12 D.P.R. 29.10.2001, n. 461 attribuiscono la competenza di accertare il rapporto causale tra i fatti di servizio allegati e l'infermità accertata al Comitato di verifica per le cause di servizio, organo diverso dalla Commissione Medica Ospedaliera. Il riconoscimento di tale dipendenza esplica i suoi effetti ai fini dei diversi benefici dell'equo indennizzo e della

	pensione privilegiata purché quest'ultima rientri tra quelle elen-	
	cate nella tabella A allegata alla L. n. 313/1968.	
	L'art. 1 ⁵⁶³ L. 23.12.2005, n. 206 (c.d. Legge Finanziaria	
	2006) qualifica come «vittime del dovere» i dipendenti pubblici	
	che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servi-	
	zio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto	
	di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi nella vi-	
	gilanza ad infrastrutture civili e militari riconoscendo loro una	
	serie di vantaggi economici aggiuntivi all'equo indennizzo e alla	
	pensione privilegiata. L'art. 2 D.P.R. 30.10.2009, n. 181, attua-	
	tivo della Legge Finanziaria di cui sopra, accentra la competenza	
	in ordine ai relativi accertamenti sanitari alla Commissione Me-	
	dico Ospedaliera della Sanità Militare.	
	3.1 L'ordinamento, quindi, al verificarsi di un de-	
	terminato evento (lesioni ricomprese nell'elenco della tabella A	
	cit. dipendenti eziologicamente da attività poste in essere du-	
	rante il servizio) riconosce a particolari categorie di dipendenti	
	pubblici (personale militare, personale di polizia e comparto vigili	
	del fuoco) tre distinti diritti patrimoniali, due di natura indenni-	
	taria ed assistenziale (equo indennizzo e provvidenza quale vit-	
	tima del dovere) ed una previdenziale (la pensione privilegiata).	
	Il D.P.R n. 461/2001 ha opportunamente previsto l'uni-	
	cità di accertamento sanitario ed eziologico per la corresponsione	
	dell'indennità di equo indennizzo e della pensione privilegiata; la	
	previsione di omologa univocità non è stata affrontata dal	
	8	

	Parlamento in sede di approvazione della legge che ha riconosciuto una distinta provvidenza spettante alle vittime del dovere.	
	4. Si pongono, quindi, due questioni di carattere generale all'operatore giuridico, una sostanziale e una processuale, e cioè:	
	a) se, il principio di unicità dell'accertamento possa considerarsi di carattere generale fino ad estendersi alla possibilità di essere utilizzato non solo per il rapporto tra pensione privilegiata e l'equo indennizzo ma anche per quello tra la provvidenza spettante alle vittime del dovere e la pensione privilegiata;	
	b) se un atto processuale proveniente da un altro giudizio intercorso tra alcune delle parti possa essere utilizzato ai fini della prova del relativo accertamento quale prova atipica.	
	Il secondo aspetto è già stato arato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato la legittimità, da parte del giudice di merito, di formare il proprio convincimento in base a prove raccolte in un diverso giudizio tra altre parti, ivi compresa la sentenza di altri giudici, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione (Cass. 3.04.2017, n. 8603; Id., 13.08.2018, n. 20719; Id., 10.10.2018, n. 25067).	
	Non si rinvencono ragioni che escludano l'applicazione di tale principio al processo pensionistico contabile.	
	Il primo principio, invece, è teso ad evitare che uno stesso fenomeno, costituito da una lesione permanente cagionante	
	9	

	danno biologico cagionata da fatti riconducibili al servizio, debba	
	essere soggetto a plurimi accertamenti che ritarderebbero irre-	
	versibilmente il godimento dei conseguenti benefici economici,	
	in contrasto con la tutela prevista dall'art. 38 Cost.	
	La situazione appare equivalente a quella espressamente	
	disciplinata dall'art. 12 D.P.R. n. 461/2001, costituente espres-	
	sione di un principio generale di concentrazione degli accerta-	
	menti medici.	
	5. Nulla osta, pertanto, ad applicare lo stesso	
	principio nel caso in cui sia già stata definitivamente accertata	
	(con sentenza passata in giudicato fondata su una specifica con-	
	sulenza tecnica d'ufficio non contestata dalla controparte se non	
	limitatamente al grado di infermità rilevante) una invalidità per-	
	manente derivante dalla prolungata esposizione ad amianto: tale	
	accertamento può essere ben utilizzato come prova diretta nel	
	giudizio teso al riconoscimento della pensione privilegiata, utiliz-	
	zando l'idoneo criterio della causalità adeguata per inferire il	
	nesso di dipendenza tra fatto e infermità non essendo sempre	
	possibile stabilire un nesso diretto di causalità al di là di ogni	
	ragionevole dubbio, tra l'insorgenza della specifica infermità ed i	
	contesti operativi in cui il soggetto interessato è stato chiamato	
	ad operare.	
	6. Nel caso in questione, a fronte di una diagnosi	
	apodittica formulata dal Dipartimento Militare di Medicina Le-	
	gale il quale ha ritenuto che i riscontrati ispessimenti pleurici in	
	10	

	placca sono ascrivibili alla tabella B e non alla tabella A, con	
	invalidità complessiva dell'11% di cui 6% di danno biologico,	
	senza indicarne le ragioni, valutazione confermata per due volte	
	(il Omissis e il Omissis) dalla Commissione Medica Ospedaliera,	
	e del diverso parere del Comitato di verifica per le cause di ser-	
	vizio Omissis, n. Omissis che ha riconosciuto all'odierno ricor-	
	rente lo status di "Vittima del Dovere", la consulenza tecnica	
	d'ufficio del Dott. Omissis disposta dal Giudice del Lavoro della	
	Spezia ha evidenziato rispettivamente:	
	a) sindrome restrittiva polmonare con riduzione della capa-	
	cità vitale forzata (FVC) del 18% e della capacità polmo-	
	nare totale (TLC) del 27%;	
	b) deficit respiratorio lieve di grado misto, suscettibile di evol-	
	versi in mesotelioma o altro tumore polmonare	
	c) invalidità permanente da valutarsi, allo stato degli atti,	
	nella misura del 24%, di cui 6% a titolo di danno biologico	
	e 3% a titolo di danno morale cagionata da insufficienza	
	polmonare breve, ascrivibile alla tabella A VIII categoria	
	(esiti di pleurite basale o apicale).	
	La bontà di tale conclusione è confermata dalla sostan-	
	ziale condivisione dei CTP.	
	In particolare, la consulente dell'Amministrazione non	
	ha contestato l'ascrizione della patologia alla Tabella A nei	
	termini indicati dal CTU , ma solamente la percentuale di inva-	
	lidità civile (20% invece di quella, determinata dal CTU del 24%).	
	11	

	7.	Degno di apprezzamento, sul punto, è il com-
		portamento del Ministero della Difesa che, resosi conto della ma-
		nifesta fondatezza del ricorso, sta redigendo il provvedimento
		correttivo con il riconoscimento della pensione privilegiata chie-
		sta. Il medesimo costituisce motivo sufficiente per procedere alla
		compensazione delle spese processuali.
	8.	Pertanto, si può ritenere a questo punto ac-
		certata che l'infermità attualmente sofferta dal Capo di I° Classe
		Omissis sia stata riconosciuta come dipendente da causa di ser-
		vizio, riconducibile alle particolari condizioni ambientali od ope-
		rative in cui ha prestato la propria attività con l'esposizione ai
		rischi patogeni sfociati nella malattia <i>de qua</i> .
	9.	Non è accoglibile l'eccezione di prescrizione formu-
		lata dall'INPS in quanto risulta dagli atti come il Omissis abbia
		presentato domanda di riconoscimento della PPO sin dal Omissis,
		maturando in quel momento il diritto al riconoscimento del
		relativo beneficio dovendosi ritenere meramente di stile l'affer-
		mazione della CMO (la quale ha fatto riferimento ad un sicuro
		aggravamento della patologia) avente l'evidente finalità di non
		contraddire il proprio precedente operato ed evitare possibili ri-
		svolti di responsabilità amministrativa relativamente al dovuto
		versamento delle somme eventualmente liquidate a titolo di ri-
		valutazione monetaria e interessi legali.
		Sarebbe comunque inutile disporre una consulenza tec-
		nica specifica in quanto l'oggetto della medesima riguarderebbe

	la sussistenza di eventuali patologie risalente a undici anni fa,	
	con tutta la scarsa attendibilità che ne deriverebbe.	
	Ne consegue, logicamente, l'efficacia <i>ex tunc</i> della sen-	
	tenza di accoglimento emessa in questo giudizio a decorrere, dal	
	più, dal Omissis, data attestata della domanda amministrativa	
	(Verbale D.M.M.L della Spezia del Omissis).	
	11. L'assoluta estraneità dell'INPS a tale vicenda,	
	sottolineata dal difensore in udienza, costituisce giusto motivo	
	per la compensazione delle spese processuali anche nei confronti	
	dell'Istituto previdenziale.	
	P. Q. M	
	la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria,	
	in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,	
	accogliendo parzialmente il ricorso nei termini di cui in motiva-	
	zione,	
	A C C E R T A	
	l'inammissibilità del ricorso nei confronti della Commissione Me-	
	dica Ospedaliera del Dipartimento Militare di Medicina Legale	
	presso l'Ospedale della Spezia	
	A C C E R T A e D I C H I A R A	
	il diritto di Omissis , al godimento della pensione privilegiata, a	
	decorrere dalla data del Omissis, con rideterminazione del trat-	
	tamento pensionistico complessivo e, per l'effetto,	
	C O N D A N N A	
	il Ministero della Difesa a provvedere alla liquidazione dei futuri	
	13	

	ratei pensionistici così come correttamente rideterminati, con	
	l'integrazione di quelli arretrati, comprensivi di interessi legali e	
	rivalutazione monetaria limitatamente alla somma eccedente a	
	quella dovuta a titolo di interessi, con decorrenza dalla data di	
	scadenza di ciascun rateo sino alla data dell'effettivo pagamento.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti	
	di competenza.	
	Il Giudice	
	<i>Cons. Alessandro Benigni</i>	
	F.to	
	Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.	
	196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), rubricato "Dati identificativi degli interessati",	
	come novellato a seguito del recepimento del Regolamento n. 2016/679 (GDPR) con il d.lgs. n. 101/2018,	
	dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3	
	di detto articolo nel riguardi di parte ricorrente, eredi ed aventi causa, le cui generalità e gli altri dati	
	identificativi anche indiretti saranno pertanto oscurati nelle versioni inserite nelle banche dati pubbliche	
	(e non riservate) ovvero in caso di diffusione, anche via web e con qualsivoglia altra modalità.	
	<i>Cons. Alessandro Benigni</i>	
	F.to	
	Depositato in udienza	
	Il 10 maggio 2024	
	14	